



Decreto Dirigenziale n. 51 del 17/07/2013

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 8 Settore tecnico amm.vo provinciale Caserta - A.G.C. 20

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI CASERTA (CE) - FARMACIA URBANA 11^a SEDE FARMACEUTICA -
RICONOSCIMENTO DELLA TITOLARITA' ALLA DOTT.SSA ROSA FERRERI.

IL DIRIGENTE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Unità Organica Operativa del Servizio Farmaceutico del Settore Assistenza Sanitaria di Caserta, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal funzionario responsabile della relativa posizione organizzativa;

PREMESSO

che, con Decreto Dirigenziale nr. 10 SAN/S.T.A.P. CE del 15.02.2013 la Società in nome collettivo denominata "Farmacia Ferreri della dottoressa Rosa Ferreri s.n.c.", con sede legale in Caserta (CE) alla via Caduti sul Lavoro, nr. 25/F, fu autorizzata a gestire, quale titolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge. 475/68 e art. 7 della legge 362/91, come modificato dall'articolo 5 comma 6 ter del D.L. 233 del 4 luglio 2006 convertito in legge in data 4 agosto 2006, nr. 248, la farmacia urbana 11^a sede farmaceutica della Pianta Organica del Comune di Caserta (CE) ubicata alla via Caduti sul Lavoro nr. 25/F, della quale la dott.ssa Rosa Ferreri, farmacista, nata a Napoli il 27.05.1961 e residente in Caserta alla via G.M.Bosco nr.146 – c.f. FRR RSO 61E67 F839V, assumeva l'amministrazione, la rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la direzione tecnico – professionale della farmacia;

che, la suddetta società "Farmacia Ferreri della dottoressa Rosa Ferreri s.n.c." ha avuto facoltà di continuare il rapporto sociale limitatamente a un socio, per la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, per un periodo non superiore a sei mesi, stante la mancata ricostituzione della pluralità dei soci che è causa di scioglimento della società;

VISTI

l'istanza presentata dalla dott.ssa Rosa Ferreri, farmacista, acquisita in data 10.07.2013 al prot. nr. 501155 di quest'Ufficio, con la quale viene chiesto di prendere atto che: la stessa è rimasta unica socia della Società denominata "Farmacia Ferreri della dottoressa Rosa Ferreri s.n.c."; decorso il periodo di sei mesi, senza che sia stata ricostruita la pluralità dei soci; e che ha dato atto allo scioglimento della società e che subordinatamente l'azienda sociale verrà da essa continuata, in proprio, sotto forma di ditta individuale assegnando, di conseguenza, a sé medesima l'autorizzare la prosecuzione dell'attività della stessa farmacia, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L. 475/68 e art. 7 della L. 362/91;

l'atto notarile, stipulato il 05.07.2013 dal dott. Angelo De Stefano, notaio in Pietravairano (CE), numero di repertorio 2369, raccolta nr. 1516, registrato all'Agenzia Entrate di Teano il 05.07.2013 al nr. 1573 serie 1T, dal quale si rileva che, dopo la cessione per atto a titolo oneroso della piena proprietà della intera quota di partecipazione della dott.ssa Giuliana Ferreri, nella Società "Farmacia Ferreri delle dottoresse Rosa e Giuliana Ferreri s.n.c.", la dott.ssa Rosa Ferreri, farmacista, diventava unica socia, modificando la ragione sociale in "Farmacia Ferreri della dottoressa Rosa Ferreri s.n.c.", della quale società ne assumeva l'amministrazione, per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, la firma sociale e la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la direzione tecnica – professionale della farmacia stessa. Inoltre, sempre il medesimo rogito precisa che decorso il periodo di sei mesi di cui all'articolo 2272, nr. 4 del Codice Civile, senza che sia stata ricostruita la pluralità dei soci, la dott.ssa Rosa Ferreri, nelle suindicate qualità, dà atto dell'intervenuto scioglimento della società per mancata ricostruzione della pluralità dei soci, e dichiara che l'azienda sociale verrà da essa continuata, in proprio, sotto forma di ditta individuale assegnando, di conseguenza, a sé medesima le residue attività sociali;

PRESO ATTO

delle modifiche societarie intervenute con l'atto notarile sopra richiamato;

DATO ATTO

che la documentazione acquisita agli atti di questo Settore corrisponde a quella prescritta dalla normativa vigente ai fini del rilascio della richiesta autorizzazione;

CONSIDERATO

che, la società ha facoltà di continuare il rapporto sociale limitatamente a un socio, per la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, per un periodo non superiore a sei mesi, stante la mancata ricostituzione della pluralità dei soci che è causa di scioglimento della società;

RITENUTO,

pertanto, legittima la richiesta e, di poter autorizzare, conseguentemente, la dottoressa Rosa Ferreri a gestire, quale titolare, la farmacia urbana 11^a sede farmaceutica della Pianta Organica del Comune di Caserta (CE);

VISTA la normativa vigente in materia;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 del 03.06.2000;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui s'intendono integralmente riportate:

di prendere atto dell'intervenuto scioglimento della Società denominata "Farmacia Ferreri della dottoressa Rosa Ferreri s.n.c.", con sede legale in Caserta (CE) alla via Caduti sul Lavoro, nr. 25/F, per mancata ricostruzione della pluralità dei soci;

di autorizzare la dottoressa Rosa Ferreri, farmacista, nata a Napoli il 27.05.1961 e residente in Caserta alla via G.M.Bosco nr.146 – c.f. FRR RSO 61E67 F839V, a gestire, quale titolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge. 475/68 e art. 7 della legge 362/91, la farmacia urbana 11^a sede farmaceutica della Pianta Organica del Comune di Caserta (CE) ubicata alla via Caduti sul Lavoro nr. 25/F;

di revocare, contestualmente, il Decreto dirigenziale nr. 10 SAN/STAP – CE del 15.02.2013, con il quale la Società in nome collettivo, denominata "Farmacia Ferreri della dottoressa Rosa Ferreri s.n.c.", con sede legale in Caserta (CE) alla via Caduti sul Lavoro, nr. 25/F, fu autorizzata a gestire, quale titolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge. 475/68 e art. 7 della legge 362/91, come modificato dall'articolo 5 comma 6 ter del D.L. 233 del 4 luglio 2006 convertito in legge in data 4 agosto 2006, nr. 248, la farmacia urbana 11^a sede farmaceutica della Pianta Organica del Comune di Caserta (CE) ubicata alla via Caduti sul Lavoro nr. 25/F;

di trasmettere copia del presente provvedimento:

- all'A.G.C. Assistenza Sanitaria Area 20;
- al B.U.R.C., per la pubblicazione.

Dott. Giampaolo Paudice